

ASPETTI GIURIDICI DEL PATRIMONIO

Nel linguaggio giuridico il concetto di patrimonio ha un significato prettamente ed esclusivamente economico. La parola *patrimonium* etimologicamente denota l'appartenenza al *pater* che, nell'antico diritto Romano, era l'unico soggetto di diritto: *patrimonium* è, quindi, tutto ciò che appartiene al *pater* o deriva dal *pater*¹. Secondo una delle più concise e recenti definizioni in senso giuridico si chiama patrimonio il complesso dei rapporti attivi o passivi facenti capo ad un determinato soggetto, o quindi anche allo stato o ad una collettività.

Come si è detto il termine patrimonio ha sia nel concetto comune e nel corrente modo di pensare, sia nella disciplina normativa un significato economico-materiale².

Ma si parla anche di patrimonio in senso traslato e, soprattutto, per quanto qui ci interessa, si parla di patrimonio culturale di un Paese, di una collettività, di un gruppo o di una religione, con riferimento non soltanto alle cose materiali che - se ci sono - possono anche non appartenere in proprietà all'ente, ma a terzi; ma ad altri valori, quali la cultura, le tradizioni, ecc. In un variegato e composito insieme che comprende i costumi, la lingua, le usanze religiose, civili e guerriere, la musica, la letteratura, ecc.

¹ B. BIONDI, voce "Patrimonio" del *Novissimo Digesto Italiano*.

² L'art 826 del cod. civile, pur adoperando il termine patrimonio in rapporto a demanio, riprendendo con ciò la distinzione operata dal r.d. 23 maggio 1924, n. 827, dice che "i beni appartenenti allo Stato ... costituiscono il patrimonio dello Stato" e il precedente art. 810 ci dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto". Si tenga presente che la L.1089 è intitolata "tutela delle cose di interesse artistico e storico". L'art.2740 cod. civile, intitolato "responsabilità patrimoniale" dice che il debitore risponde con tutti i

In questo caso lo Stato o la comunità si pongono come difensori e tutori di quel complesso e dei beni materiali che eventualmente li supportano, divenendo titolari del diritto di esercitare la tutela e interferendo, quindi, modificandoli, regolandoli o sopprimendoli, sui diritti soggettivi dei cittadini in ordine sia alle singole cose costitutive di quel patrimonio sia relativamente al loro utilizzo o godimento.

I tentativi di ricercare una definizione del patrimonio culturale che fosse disancorata dal puro dato materiale, anche se si erano svolti in precedenza - e converrà dire che dal punto di vista letterario e semantico era già usato il termine patrimonio nazionale per significare un dato non solo materiale ma uno ben più ampio e unificante arte, tradizioni e cultura³ - trovarono incentivo nella formulazione del cpv, dell'art. 9 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tentativi di una ridefinizione di quel concetto che, per la verità, non hanno tenuto subito nella giusta considerazione i molteplici aspetti propri di ogni bene culturale, cioè tra quello che esso è - nella sua consistenza fisica - e quello che rappresenta - cioè il valore che esprime, l'interesse che suscita o il godimento che procura.

In campo giuridico l'argomento è stato trattato prima di tutti, almeno così ci sembra, dal Piva⁴ per il quale soggetto dell'inte-

suoi beni. Anche il fondamentale r.d. 18 novembre 1923, n.2440 è una norma "sull'amministrazione del patrimonio ..." e il successivo regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924, n.827 contiene una specifica e analitica regolamentazione dei beni mobili e immobili appartenenti allo Stato. Venendo a disposizioni più recenti citiamo il d.P.R. 3.12.75, n. 805 che detta disposizioni circa l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e che individua il compito principale (art. 1, 2° comma) della "Tutela (di) ogni altro bene del patrimonio cultura"; nell'art. 2 per il quale "i beni culturali sono patrimonio nazionale".

³ Si veda la Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato sul disegno di L. n.760 presentato il 17 marzo 1908 - atti parlamentari, legislatura XXIII, 1ª sezione, documenti.

⁴ Battaglia, citato, Piva, citato in Coste d'Arte: voce dell'Enciclopedia

resse della comunità non sono propriamente i beni ma i valori ad esso inerenti.

Probabilmente l'Autore ha inteso affermare ben più di quanto pensasse e ci pare invece più opportuno dire che oggetto dell'interesse sono i beni in quanto portatori di valori; o, come dice la L. n. 1089, di interessi.

Il tentativo è stato poi ripreso dalla Commissione Franceschini che, nella ben nota definizione data al bene culturale (e tale ogni testimonianza materiale avente valore di civiltà), enuncia i due aspetti: la materialità delle cose e la loro attitudine ad esprimere un valore, oggetto di un procedimento valutativo che sintetizza molteplici aspetti e che si forma sulla base di svariate circostanze⁵.

Più ampiamente il tema è stato poi trattato dal Giannini⁶ il quale ha prospettato la tesi per cui la cosa è, da un lato, elemento materiale di interesse di natura patrimoniale, cioè cosa di un soggetto al quale appartiene; dall'altro, elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali, donde il carattere immateriale del bene culturale.

Su questo aspetto duplice ma essenziale, dei beni culturali è inutile, in questa sede, soffermarsi ancora.

Convorrà invece porre attenzione sul fatto che sono pacificamente considerate come pertinenze del patrimonio culturale di un Paese anche attività o discipline prive, o quasi, di supporti materiali, come è evidente per le tradizioni; o fondate anche su supporti materiali di scarso o nullo pregio, come libri o spartiti (ovviamente ci si riferisce alle riproduzioni).

Giuffré, vol. XI, pag. 93 e segg.

⁵ Dalla "dichiarazione di principio: dichiara di voler riconoscere al patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico ... un preminente valore di civiltà, assoluto, universale e non transuente, tale da caratterizzarlo come patrimonio dell'umanità di cui ogni possessore singolo, ogni Paese, ogni generazione debbono considerarsi soli depositari e quindi responsabili di fronte alla società, a tutto il mondo civile e alle generazioni future".

⁶ I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1976, 3 e segg.

Quindi il termine patrimonio culturale non ha un significato e una valenza solamente patrimoniale od economica, ma se è indubbiamente comprensivo, e non potrebbe non esserlo, delle cose, è comprensivo altresì di quant'altro quelle cose esprimono, di quei valori o di quegli interessi di cui sono portatori.

* * *

Ma che il concetto di patrimonio culturale sia comprensivo anche di elementi immateriali e fisici, è reso ancora più evidente dal testo del 2° comma dell'art. 9 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La formulazione letterale dell'articolo, i precedenti, le discussioni svoltesi in seno all'assemblea Costituente rendono evidente il richiamo alle due principali leggi di tutela allora, e tutt'ora, vigenti la n. 1089 del 1939, sulla tutela delle cose di interesse storico o artistica e la L. 1497 del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali; tant'è che qualche Autore⁷ ha parlato di "sublimazione" della normativa esistente o comunque di un rilievo costituzionale dato alle stesse.

Quella interpretazione appare in sintonia con la giurisprudenza della Corte Costituzionale⁸ e del Consiglio di Stato⁹ per le quali la Costituzione non può che fare riferimento al significato e alla portata che in ciascuna materia erano riconosciuti nella legislazione allora vigente e nella pratica.

Patrimonio storico.

Il richiamo alla tutela del patrimonio storico operato dal Costituente costituisce un chiaro riferimento all'art. 2 della L. 1089

⁷ MERUSI, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1975.

⁸ Sentenza n. 141 del 24 luglio 1972, in F. I. 1972, I, 3349.

⁹ Sez. IV, 10 gennaio 1978, n. 8, in R.G. Ed., 1978, I, 108.

per il quale sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere siano state riconosciute di interesse particolarmente importante ... 2.

Quindi le cose di interesse storico possono essere materialmente ben piccole o poca cosa (ad esempio: lo scoglio di Quarto dichiarato monumento nazionale con L. 5 dicembre 1909, n. 757) neppure pregevole o notevole dal punto di vista estetico e priva, o quasi, di ogni manomissione (la piana di Campaldino o il campo di battaglia di Solferino); possono consistere in modestissime costruzioni rustiche (casa natale di Giovanni Pascoli; r.d. 6 novembre 1924, n. 1885) o in locali una volta ritrovo di intellettuali e artisti (alcuni caffè in varie città italiane)¹⁰; ma è comunque connotato comune di questa categoria di cose che è solo l'interesse storico che le qualifica importanti e degne di essere tutelate; cioè è ben maggiore ed importante, anzi, esclusiva, la memoria storica che essi rappresentano rispetto all'entità fisica. La quale viene preservata solo ed in quanto sia in grado di memorizzare il fatto che ivi è avvenuto; fatto che, alle volte, è meramente casuale ma che lo Stato ritiene meritevole di considerazione per quanto rappresenta; si pensi alle case ove videro i natali alcuni personaggi famosi per l'arte e la letteratura.

Nel patrimonio storico, più che nel patrimonio artistico, è quindi evidente quella duplice valenza del bene culturale cui s'è detto, perché qui la meritevolezza discende dal desiderio e dalla possibilità di conservare (anche) attraverso quel segno visibile la conoscenza e la memoria di fatti importanti.

Il concetto di patrimonio culturale diverge dal concetto di patrimonio puro e semplice; è qualcosa di più complesso. Comprende anche il linguaggio dei beni culturali, che si disvela sempre senza soluzioni di tempo, senza intervalli; è perenne più delle cose su cui si fonda; non abbisogna di restauri, accomodamenti, siste-

¹⁰ Ne sono esempi: la Fiaschetteria Beltrame in Roma, il Caffè Greco a Roma e si ricordano tutti gli altri esempi citati in MANSI, *Il vincolo di destinazione...* in R.G.Ed., 1993, II, 69.

mazioni anche se - è evidente - può variare nel tempo, comprende le varie attività culturali, le tradizioni, la musica, gli usi e i costumi che nelle cose di ogni giorno si confrontano, rivivono, trovano stimoli.

Orbene se è evidente che uno Stato di libertà non può impedire che le tradizioni periscano o gli usi e i costumi si evolvano, è però dovere di quello Stato mantenere intatti i segni visivi di una realtà che, se anche cangiata, rappresenta pur sempre le origini di quella in corso; cioè una parte della propria storia.

Il concetto di patrimonio culturale è ricavabile anche dal fine, teologico, di quei beni, che è indipendente dalla persona, giuridica o fisica, che ne detiene la proprietà. Ciò spiega perché è indifferente, o abbastanza indifferente, di chi sia la proprietà di quei beni; purché sia permesso e concesso che essi trasmettano i valori di cui sono portatori¹¹.

Si può anche accennare al fatto che viene qualificato come patrimonio archeologico non solo quanto è già stato scoperto e portato alla luce, ma anche quanto non è ancora perfettamente noto e scavato¹².

Il patrimonio culturale quale elemento costitutivo della Nazione.

L'accento fatto al patrimonio storico ci introduce in un altro argomento.

La dottrina ritiene che tre siano gli elementi costitutivi di uno Stato e che, correlativamente, per parlarsi di Stato debbono concorrere, quanto meno, i tre elementi che vengono comune-

¹¹ MANZINI, vol. I, UTET, 1939, pag. 920 afferma che nell'art. 733 cod. penale il termine patrimonio è usato in senso traslato perché le cose cui si riferisce la norma debbono appartenere al patrimonio di privati.

¹² La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico adottata a Londra il 6 maggio 1969 impone a ogni paese contraente di proteggere "i siti e i luoghi di interesse archeologico" e di costituire delle zone di riserva per la conservazione ai posteri delle testimonianze materiali; cioè zone da non scavare.

mente indicati come territorio, popolo e sovranità (o governo); laddove il territorio viene in considerazione come uno spazio integralmente e permanentemente soggetto alla sovranità statale. Si è detto che il territorio finisce per dare ai suoi abitanti una impronta non solo fisica, ma anche culturale e quindi una certa identità di sentimenti, di vedute, di orientamenti, di volontà¹³.

Gli abitanti di uno stesso territorio, inteso nel senso sopraindicato di spazio soggetto integralmente alla sovranità, hanno quindi - normalmente - comunanza di ideali, di interessi, di affetti, di ricordi e di speranze¹⁴.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge poi divenuta la prima legge sulle bellezze naturali¹⁵ il filosofo Benedetto Croce scrisse:

“È nella difesa delle bellezze naturali un altissimo interesse morale e artistico che legittima l'intervento dello Stato, e s'identifica con l'interesse posto a fondamento delle leggi protettrici dei monumenti e della proprietà artistica e letteraria... E fuvvi anche chi affermò, con profondo intuito, che anche il patriottismo nasce dalla secolare carezza del suolo agli occhi, ed altro non può essere che la rappresentazione morale e visibile della patria, con i suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e varii del suo suolo, quali si sono formati e sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli”.

Il territorio, quindi, che è elemento costitutivo dello Stato, anche se non appartiene in proprietà allo Stato-Ente, ha una sua particolare conformazione, una sua singolarità e peculiarità, una sua bellezza tale da rappresentare l'aspetto visivo della nazione;

¹³ TOSATO, da *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Giuffrè, alla voce “Stato” (dir. Cost.).

¹⁴ Fustel De Coulauges citato da Crisafulli e Nocilla nel bel saggio *Nazione*, voce dell'Enciclopedia Giuffrè, 1977, e nel quale vengono espresse le affinità tra Nazione e Stato, tra Nazione e popolo, tra Nazione e Patria.

¹⁵ L. 11 giugno 1922, n.778. La relazione fu presentata da Benedetto Croce, allora ministro dell'istruzione pubblica, al Senato del regno nella tornata del 25 settembre 1920, n.204, documenti.

da distinguerla da ogni altra nazione.

Ma a noi pare che altrettanto, e forse più, debba e possa venir dettato anche per le cose di interesse artistico, storico, archivistico, ecc. cioè per quello che abbiamo sopra individuato come il patrimonio culturale della nazione¹⁶.

È ben vero che nel concetto di territorio, quale elemento costitutivo dello Stato, va ricompreso tutto quanto è sito in quel territorio e quindi anche ogni emergenza, naturale o artificiale, che vi si rinviene; è vero altresì che la relazione di Benedetto Croce non poteva prendere in considerazione anche i beni che oggi chiamiamo culturali, dal momento che essa era rivolta ad illustrare la nuova, e prima, legge di tutela sulle bellezze naturali; ma riteniamo che vada accentuata la rilevanza, l'importanza fondamentale dei beni culturali o, meglio ancora, di tutta una cultura o di movimenti culturali che unificano, qualificano e distinguono il nostro paese; gli conferiscono un'importanza particolare, tutta sua.

Quindi ciò che distingue il nostro Paese dagli altri non è solo l'aspetto morfologico del suo territorio, ma la sua cultura che ha qui trovato svariate espressioni e possibilità di manifestazione.

Non si può parlare di Nazione o Stato italiano, il che ai fini del nostro discorso fa lo stesso, senza pensare al romanico, alla stagione dei comuni o delle Signorie, alla Divina Commedia, o al Rinascimento; o ai musicisti dell'800 o agli artisti che per secoli hanno abbellito ogni dove; insomma a tutte quelle attività d'ogni tipo e qualità (e costituirebbe un'inutile sfoggio di erudizione continuare un'elencazione che sarebbe lunghissima e comunque incompleta) che qui, e non altrove, hanno prosperato; qui, e non altrove, o comunque altrove in maniera difforme, perché qui avevano trovato un clima, fisico e culturale, ideale.

Ora tutte queste attività unificano e connotano il nostro Paese, gli conferiscono un'impronta tutta sua che nessuna modifica

¹⁶ Una riprova del concetto che esponiamo può rinvenirsi anche nel fatto che il codice civile ha qualificato come demaniali, e cioè come beni primari ed essenziali per lo Stato italiano, la maggior parte dei beni culturali esistenti (articoli 822 e 824 c.c.).

territoriale di confini potrà cancellare, come non potrebbe modificarla alcuna ipotetica e diversa forma di governo o sovranità.

Il patrimonio culturale è quindi un elemento essenziale della Nazione italiana; e come tutti gli altri elementi essenziali e fondamentali postici dalla Costituzione va difeso dallo Stato, come Ente, e dall'intero corpo sociale.

Alla sua qualifica di elemento essenziale e necessario, corrisponde (art. 9 della Costituzione) un obbligo dello Stato.

Siccome il concetto espresso troverà applicazione in altre sedi, e siccome non vorrei cadere accusato di sciovinismo, è bene chiarire subito che ogni Paese ha un suo patrimonio culturale del quale è geloso custode. Con riguardo specialmente al patrimonio storico noteremo che ogni Paese ha la tomba del suo milite ignoto, i suoi archi o le sue colonne di trionfo, i suoi monumenti ai caduti, le case dei suoi scrittori o filosofi, le statue di personaggi illustri nel campo della letteratura o delle armi.

Ogni Paese, inteso almeno nel senso di Stato Nazionale come s'usa dire, ha la sua storia e i suoi monumenti che la descrivono. Ed ha, altresì, i monumenti della sua cultura; cioè tutto quello che lo distingue dagli altri, e che lo unifica all'interno; e del quale è, e si sente, geloso custode¹⁷.

¹⁷ Altro discorso è quello relativo alla formazione del patrimonio culturale di una Nazione, che non è mai del tutto autoctono, ma che risente e si avvale di reciproche interferenze, stimoli e suggestioni determinati dai più molteplici fattori o accadimenti; e, in tale ottica, non va dimenticato l'importante ruolo svolto dalla committenza soprattutto straniera. Alcuni esempi sono riportati da Haskell, *op. cit.*, pag. 7 e 19. Chiaramente i caratteri distintivi di una cultura e di un'arte vanno sempre più stemperandosi e, specialmente nel periodo susseguente alla seconda guerra mondiale, abbiamo assistito ad una internazionalizzazione della cultura; cosicché si può dire che le opere d'arte, che sono figlie di quella cultura, appartengono più che ad una Nazione, ad un'area culturale omogenea; ad esempio l'arte occidentale, l'arte dei paesi africani, e così via.

Il patrimonio culturale italiano e i beni della Chiesa.

A sua volta il paesaggio culturale del nostro Paese rappresenta una simbiosi tra cose destinate all'uso civile e cose destinate all'uso religioso. Tanto che, anche nel campo dei beni culturali, ben potrebbe valere un'altra storica frase del laico Benedetto Croce "perché non possiamo non dirci cristiani".

La presenza fisica della Chiesa¹⁸ è, in Italia, equiparabile ad un servizio di presenza e di autonomia, di qualità e di ubiquità, letteralmente sensazionali¹⁹.

Essa è presente dovunque nel nostro territorio, nelle grandi città come nei più piccoli e sperduti paesini, nei luoghi impervi, più isolati e abbandonati. È presente come supporto ad una vita densa di relazioni o come fattore isolato di contemplazione e di preghiera; è presente in tutte le sue più articolate suddivisioni: basiliche, santuari, confraternite, conventi; è presente con una tipologia quasi infinita di manufatti: grandi cattedrali, pievi romane o chiese barocche, cappelle votive o gentilizie, santuari, ancone, edicole votive a semplici crocifissi costruiti con gli stili caratteristici di ogni tempo e con i più vari materiali. Per essi sono stati fatti dipinti, affreschi, sculture, stucchi, vetri, tessuti e anche oreficerie, metalli, legni, marmi, epigrafi, intagli d'ogni genere e specie²⁰. E, quindi, architetti, pittori, operai, folle di genti hanno lavorato attorno a quelle cose. I beni ecclesiastici sono stati determinanti per una buona parte delle nostre economie, talvolta in maniera esclusiva, ma sempre di assoluto rilievo se si pensa che quella ininterrotta attività non solo di costruzione ma anche di manutenzione è durata per secoli.

I beni della Chiesa hanno profondamente inciso e segnato il paesaggio italiano che è impensabile senza le cuspidi dei campa-

¹⁸ Il termine "Chiesa" è qui usato in forma atecnica e si riferisce a qualsiasi manifestazione, e di qualunque tipologia – edificio o arredo sacro – che abbia attinenza con la fede.

¹⁹ EMILIANI, in *Chiesa, Città, Campagna*, ed. Alfa, Bologna, 1981.

²⁰ *Ibidem*.

nili che svettano in ogni dove; con edifici cui è stata data la preminenza nella scelta del sito migliore e che hanno condizionato il sorgere e il disporsi degli abitati intorno ad essi. È una presenza costante, continua, ramificata in ogni parte, di qualunque territorio della penisola.

Per essere stati costruiti nel corso di tanti secoli gli edifici della Chiesa rappresentano tutti gli stili; costituiscono - da soli - un compendio della storia e dell'architettura e dell'arte italiana.

La presenza di quei beni ha condizionato la vita e la cultura che ne sono permeati. Non c'è aspetto, da quello musicale a quello filosofico, da quello letterario a quello artistico che non risenta di quella presenza. E tutta una serie di tradizioni, di feste, di ricorrenze, cadenzate da un calendario che è tutto fatto da eventi religiosi, conferisce un'impronta unitaria a tutta la cultura nazionale e particolare e specifica per ogni paesino o città.

I beni della chiesa sono dovunque, anche laddove manca il segno del potere civile; e quando entrambi i segni sono compresenti, quello della religiosità non è meno grande e meno fastoso.

Ma accanto a questa presenza fisica, che è parte costitutiva della nostra identità nazionale, vi è anche la presenza di una cultura che ha notevolmente inciso sulla formazione, sul carattere della nostra civiltà.

Quindi presenza fisica e presenza culturale della Chiesa in ogni campo: architettonico, artistico, storico ed economico, con una incidenza capillare tipizzante del paesaggio e, quindi, del territorio; sicché quei beni e quei valori costituiscono una parte importante, forse la più importante, ma comunque certamente essenziale, della nostra identità, del nostro essere Nazione e Stato.

Quindi i beni della Chiesa fanno parte del patrimonio culturale della Nazione²¹.

²¹ Si noti che nella vicina Francia dove non vige alcun tipo di concordato, con L. 9 dicembre 1905 è stata sancita la netta separazione tra Stato e Chiesa. All'art. 13 di quella legge è stabilito che gli edifici ecclesiastici adibiti al pubblico culto e i mobili che li arredano sono di proprietà dello Stato, dei diparti-

menti dei comuni e che saranno lasciati gratuitamente in uso ai fedeli e ai ministri di culto in forza di un atto amministrativo del prefetto, per i beni appartenenti allo stato o ai dipartimenti, o del sindaco per i beni appartenenti ai comuni. I mobili che arredano gli edifici sacri sono considerati facenti parte del pubblico demanio e sono come tali inalienabili e i relativi diritti imprescrittibili. Da CHATE CAIN, *Ouvres d'art et objets de collection en droit français*, Berger-Levrant, Paris, 1990.